



CITTA' DI VIGEVANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI.
(TASI)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI.
(TASI)

ART.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2

Individuazione servizi indivisibili

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della legge di stabilità 2014 si individuano i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi:
 - a) manutenzione impianti semaforici euro 80.000,00
 - b) adeguamento impianti semaforici euro 500.000,00
 - c) gestione parcheggi euro 35.000,00
 - d) adeguamento parcheggi pubblici euro 220.000,00
 - e) acquisto beni manutenzione strade euro 5.000,00
 - f) acqua irrigazione verde euro 30.000,00
 - g) prestazioni diverse strade e verde euro 10.000,00
 - h) illuminazione pubblica euro 800.000,00
 - i) riscatto reti illuminazione pubblica euro 130.000,00
 - j) verde pubblico e pulizia giardini euro 160.000,00
 - k) manutenzione ordinaria e straordinaria strade realizzazione rotatorie euro 1.910.000,00
 - l) manutenzione impianti illuminazione pubblica euro 270.000,00
 - m) sgombero neve euro 300.000,00

ART.3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART.4

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali.

ART.5 Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è sia il possessore che il detentore/occupante di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'art. 4.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, **in** tal caso la soggettività passiva rimane in capo ai soli possessori.
3. Il detentore/occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Il vincolo di solidarietà si determina distintamente tra soli possessori e soli detentori/occupanti, con esclusione pertanto del vincolo tra possessori e detentori/occupanti. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei possessori, gli stessi effettuano il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei detentori/occupanti, il versamento deve essere effettuato da uno solo di tali detentori/occupanti.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART.6 Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico de

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione sono considerati inagibili o inabitabili fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione si applica dalla data di presentazione al Comune della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo Stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere oggetto di apposita comunicazione al Servizio Tributi del Comune.

2. In caso di fabbricati non iscritti a catasto ovvero che siano iscritti a catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme alla effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, e a versare il dovuto.

ART. 7 Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili.

ART. 8 Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 7, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale e unità immobiliari ad essa equiparate, di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta per il detentore/occupante nella misura del 30% dell'importo deliberato e per i possessori nella misura del 70% dell'importo deliberato da rapportare alle percentuali di possesso. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

ART. 9 Esenzioni

1. Sono esenti da TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinato esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste

dall'art. 7 comma 1 lettera b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e successive modificazioni.

ART. 10 Dichiarazione

1. I soggetti passivi TASI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Nel caso di detenzione/occupazione di un'unità immobiliare da parte di una pluralità di soggetti, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei detentori/occupanti.
3. Nel caso di possesso si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU, tale presentazione sarà ritenuta valida anche ai fini TASI. Sono comunque fatti salvi, ai fini TASI, i dati contenuti nelle dichiarazioni già presentate ai fini ICI/IMU.

ART. 11 Versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Sono previste per il pagamento due rate, al 16 giugno e al 16 dicembre di ciascun anno. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. La TASI è versata in autoliquidazione dal soggetto passivo.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.
4. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso/detenzione/occupazione. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
5. La TASI non è versata qualora l'importo dovuto sia inferiore a euro 5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non per le singole rate di acconto e di saldo.

ART. 12 Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato del 2,5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Non si procede a rimborso per importi inferiori a euro 5,00.

ART. 13
Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

ART. 14
Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nelle legge 147/2013 e nella legge 296/2006.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 13 comma 2 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

ART. 15
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme accertate e non pagate è effettuata tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639 del 1910.

ART. 16
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

ART. 17
Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.